



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

Numero 23 del 26-06-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (ART. 1, COMMI 102 E SS. DELLA LEGGE N. 199/2025)

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisei** del mese di **Giugno**, a partire dalle ore **11:00** nella Aula Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BACCINI MARIO	Presente	14	GIUA VALENTINA	Presente
2	ANTONELLI ERICA	Presente	15	MELONI PIERPAOLA	Presente
3	BALLETTA MARIO	Presente	16	MICCOLI GIUSEPPE	Presente
4	BONANNI BARBARA	Assente	17	CERULLI FEDERICA	Presente
5	CALANDRA STEFANO	Presente	18	PASCONE MARIO	Presente
6	CALICCHIO PAOLO	Assente	19	PICCIANO GIUSEPPE	Presente
7	CATINI MASSIMILIANO	Presente	20	PETRILLO ANGELO	Presente
8	CORONAS ALESSIO	Assente	21	PRETE AGOSTINO	Presente
9	DE PASCALI FRANCESCA	Presente	22	SANNINO CIRO	Presente
10	DE VINCENTIS ALESSANDRO	Presente	23	SEVERINI ROBERTO	Presente
11	DI GENESIO PAGLIUCA EZIO	Presente	24	STASIO MAURO	Presente
12	FATA PATRIZIA	Presente	25	ZORZI FABIO	Presente
13	FEOLA ROBERTO	Assente			

PRESENTI: 21 - ASSENTI: 4

Assiste alla seduta il Segretario Generale AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. ROBERTO SEVERINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 61 del 31/07/2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2025, con la quale il Comune di Fiumicino ha affidato alla Fiumicino Tributi S.p.A. (ora Servizi Civici S.p.A.) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 446/1997;

Considerato che

- la legge di bilancio 2026 – legge 30 dicembre 2025, n. 199 – introduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;

- il comma 102 dell'art. 1 della legge citata precisa che la decisione di adottare la definizione agevolata deve rispettare l'equilibrio di bilancio e deve riguardare in particolare i crediti di difficile esigibilità. Il successivo comma 107 prevede che *“le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate”*;

- lo stesso comma 102 prevede che gli enti territoriali *“possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”*;

- il comma 103 della legge di bilancio 2026 consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano in corso *“controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”*;

- il comma 105 precisa che *“possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali”*;

- il comma 107 prevede che i regolamenti sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

- il comma 108 dispone che *“i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione”*.

- il comma 109 prevede che *“le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 12/02/2026 di indirizzo per l'introduzione della "Definizione Agevolata" di che trattasi;

Dato atto che la definizione agevolata delle entrate comunali deve essere adottata dall'Ente con specifico regolamento, soggetto al parere dell'organo di revisione, nel rispetto degli equilibri di bilancio e deve riguardare, in particolare, i crediti di difficile esigibilità;

Considerato che il regolamento comunale può prevedere:

- a) la riduzione o l'esclusione totale delle sanzioni;
- b) la riduzione o l'azzeramento degli interessi, comunque denominati;
- c) per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della strada, l'esclusione della maggiorazione di cui all'art. 27, della Legge n. 689/1981;

Dato atto che resta invece sempre dovuta in misura integrale la quota capitale, vale a dire il tributo principale per le entrate tributarie e l'importo originario della prestazione o del canone per le entrate patrimoniali e che, benché non espressamente previsto dalla norma, non sono dovuti gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), della Legge n. 160/2019 in ossequio alla *ratio* della disposizione;

Considerato che il Comune di Fiumicino intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 commi 102 e ss. della legge 30 dicembre 2025, n. 199, come strumento straordinario di gestione delle entrate di difficile esigibilità, così come meglio dettagliato nel Regolamento qui allegato.

Ritenuto necessario e opportuno nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori.

Visto lo schema di Regolamento Comunale, di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse ai sensi della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2026.

Visti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, in allegato, con:

- 16 voti favorevoli (il Sindaco Baccini, il Presidente Severini e i Consiglieri Balletta, Calandra, Catini, Cerulli, De Pascali, De Vincentis, Fata, Feola, Giua, Pascone, Picciano, Prete, Sannino, Stasio);
- 5 voti contrari (Antonelli, Di Genesio Pagliuca, Meloni, Petrillo, Zorzi);
- nessun astenuto;

resi in forma palese, su 21 presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento;

2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, commi 102, e seguenti, della Legge n. 199/2025;

3. di approvare il Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali, di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione;

4. di disporre che la presente deliberazione e l'allegato A vengano pubblicati sul sito *internet* istituzionale dell'Ente e della Società Servizi Civici S.p.A.;

5. di trasmettere il presente atto, ai soli fini statistici, al Mef-Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento dell'atto all'interno dell'apposita sezione del "*Portale del Federalismo Fiscale*";

6. di trasmettere il presente atto alla Società Servizi Civici S.p.A. per le opportune determinazioni di sua competenza, così come previsto dal punto 2 della già citata Delibera di Giunta Comunale n° 19/2026

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottato entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Lazio entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

Infine il Consiglio, su proposta del Presidente, con:

- 16 voti favorevoli (il Sindaco Baccini, il Presidente Severini e i Consiglieri Balletta, Calandra, Catini, Cerulli, De Pascali, De Vincentis, Fata, Feola, Giua, Pascone, Picciano, Prete, Sannino, Stasio);
- 5 voti contrari (Antonelli, Di Genesio Pagliuca, Meloni, Petrillo, Zorzi);
- nessun astenuto;

resi in forma palese, su 21 presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del vigente T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - SOCIETA' PARTECIPATE - ICT E TRANSIZIONE DIGITALE - GESTIONE GIURIDICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 19-05-2026

AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - SOCIETA' PARTECIPATE - ICT E
TRANSIZIONE DIGITALE - GESTIONE GIURIDICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il Dirigente
NIERI MAURIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ITC - TRANSIZIONE DIGITALE, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole.

Addì, 19-05-2026

AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ITC - TRANSIZIONE DIGITALE
Il Dirigente
NIERI MAURIZIO

Letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
F.TO ROBERTO SEVERINI

Il Segretario Generale
F.TO AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedimentali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale
AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Segretario Generale
AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

CAPO I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Nello specifico, il presente capo si applica alle seguenti entrate:
 - a. Entrate impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992;
 - b. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 817 e ss., della Legge n. 160/2019;
 - c. Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi 837 e ss., della Legge n. 160/2019;
 - d. Sanzioni per violazioni alle norme del "*Codice della Strada*", di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti indicati al successivo comma 2 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2024;
- b) un accertamento esecutivo notificato entro il 31 dicembre 2024;

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del "*Codice della strada*", di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di

mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione. Sono definibili le sanzioni per violazioni del "Codice della strada" irrogate con verbali notificati entro il 31 dicembre 2024.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo o verbale per violazione codice della strada.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti. Sono altresì esclusi i crediti già iscritti a ruolo o per i quali – alla data di presentazione della domanda – risulta già avviata dall'Ente la fase di iscrizione a ruolo.

6. Il Comune, per mezzo della Società in house Servizi Civici S.p.A., su istanza del debitore da presentarsi entro il 30 settembre 2026 comunica, entro il 31 ottobre 2026, all'indirizzo mail o pec indicato nell'istanza o tramite il servizio postale, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

7. L'istanza può essere presentata anche da parte di un procuratore nominato dal contribuente tra i soggetti, e nel rispetto delle formalità, di cui all'art. 63, del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso deve essere allegata all'istanza la procura di conferimento all'incarico, la domiciliazione del contribuente presso la PEC del procuratore e copia del documento d'identità del delegante.

8. I carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate Riscossione-A.d.E.R.) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 saranno oggetto di apposita procedura di rottamazione (c.d. rottamazione quinquies) così come previsto dall'articolo 10-quinquies del D.L. 38/2026.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, tramite la Società Servizi Civici S.p.A., la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 20 giorni successivi alla notifica della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A. mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento.

2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 7, la volontà di avvalersi della definizione agevolata è espressa dal procuratore, salvo revoca della procura comunicata a mezzo PEC alla Società Servizi Civici S.p.A.

3. Il Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A., entro 40 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 1, notifica ai debitori, o ai procuratori degli stessi che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di cui al periodo precedente

b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate concedibili in base al Regolamento Generale delle Entrate del Comune, con prima rata con scadenza nel giorno indicato dal provvedimento di cui al periodo precedente

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso di interesse applicabile in base al Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

5. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A. indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e/o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. Con l'integrale pagamento dell'unica rata, o dell'ultima rata in caso di pagamento rateale, il debito di cui al comma 3 dell'articolo 3, viene definito.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che – essendo in regola con un piano di rateizzazione – hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, o dagli altri soggetti che hanno in carico la posizione creditoria, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. Con riferimento alle entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento sulle quali sono attivate rateizzazioni e che presentano debiti pregressi per rate non adempite, è possibile regolarizzare l'omesso o parziale versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 30 aprile 2026 e purchè non sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 29 del Regolamento generale delle Entrate. La regolarizzazione avviene mediante il versamento delle rate scadute e non versate (comprehensive di sanzioni ed interessi).

4. Solo dopo aver regolarizzato le rate di cui al precedente comma, è possibile presentare – nei termini previsti dall'articolo 2 e 3 del presente regolamento – la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito residuo.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, o il soggetto che ha in carico il credito, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 93 del d.lgs. 175/2024, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

CAPO II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 8 – Oggetto della regolarizzazione degli omessi versamenti e dichiarazioni

1. Ai sensi del presente capo sono definibili:

- a) l'omesso o carente versamento dovuto per le annualità dal 2021 al 2025 dei tributi, nonché delle entrate di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), del presente Regolamento;
- b) l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024 relativi alle entrate di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), del presente Regolamento.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento; sono altresì esclusi gli importi già oggetto di ravvedimento operoso da parte del debitore.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, imposta o canone con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 9, comma 3.

Articolo 9 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 8, il debitore manifesta al Comune, tramite la Società Servizi Civici S.p.A., la sua volontà di avvalersene entro il 30 settembre 2026 , presentando apposita dichiarazione con le modalità ed in conformità alla modulistica che lo stesso Comune, per mezzo della società Servizi Civici S.p.A., mette a disposizione sul proprio sito internet. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa di cui al punto b) dell'articolo 8.

2. La volontà di avvalersi della definizione agevolata può essere espressa anche da parte di un procuratore nominato dal contribuente tra i soggetti, e nel rispetto delle formalità, di cui all'art. 63, del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso deve essere allegata all'istanza la procura di conferimento all'incarico, la domiciliazione del contribuente presso la PEC del procuratore e copia del documento d'identità del delegante

3. Il Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A., entro 40 giorni dalla ricezione della manifestazione di volontà di aderire alla definizione agevolata di cui al comma 1, notifica ai debitori, o ai procuratori degli stessi che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di cui al periodo precedente

b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate concedibili in base al Regolamento Generale delle Entrate del Comune, con prima rata con scadenza nel giorno indicato dal provvedimento di cui al periodo precedente. Il numero delle rate non può comunque eccedere il limite temporale del termine decadenziale per la notifica dell'eventuale atto impositivo.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi di rateazione al tasso di interesse applicabile in base al Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

5. Nei casi di tributi in autoliquidazione (es: IMU), il debitore presenta apposita dichiarazione con la quale esprime la volontà di volersi avvalere della definizione agevolata indicando altresì gli importi dovuti a titolo di imposta per ogni debito definibile; Il Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A., entro 40 giorni dalla ricezione della manifestazione di volontà di aderire alla definizione agevolata – e sulla base degli importi indicati dal contribuente – notifica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri già previsti al precedente comma 3. In tutti i casi è fatto salvo il potere accertativo dell'Ente, esercitabile negli ordinari termini decadenziali/prescrizionali, laddove – a seguito di controlli – emerga che l'imposta così come definita nei termini previsti dal presente comma, sia inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

6. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A. indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 10 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento o degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali nel rispetto dei rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

CAPO III – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.